

Prot. n° 5477 del 26/3/2013 (autografo)



ACCORDO DI RINNOVO: CONTRATTO INTERPROVINCIALE DEL 25 MARZO 2013

Addi 25 marzo 2013, in Catanzaro

tra

ANCE CATANZARO, ANCE CROTONE e ANCE VIBO VALENTIA

e

i Sindacati nazionali dei lavoratori:

- FeNEAL-UIL di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;
- FILCA-CISL di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;
- FILLEA-CGIL di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

premesso che

- In data 19.04.2010 è stato sottoscritto l'accordo nazionale di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti delle Imprese Edili ed Affini, che sancisce all'art. 38 del contratto medesimo, le materie espressamente deferite alla competenza delle Associazioni Sindacali Territoriali.

Tanto premesso si conviene quanto segue:

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

Le parti sociali hanno fissato per il calcolo dell'EVR a livello territoriale il seguente criterio:

Numero imprese iscritte in Cassa Edile per anno finanziario.

I parametri nazionali e quello territoriale individuati hanno tutti lo stesso peso ponderale del 20%.

L'importo dell'EVR da erogare, dalle singole imprese, mensilmente, in busta paga, ai lavoratori a decorrere dal 1° maggio 2013 e sino al 31 dicembre 2013 viene determinato nella misura del 2,5%, come meglio esplicitato nella seguente tabella:

DAL 1° maggio 2013 (2,5%)

LIVELLO	MINIMI 01/01/2010	AL	AUMENTO AL 2,5% EURO
7°	1.418,71		35,47
6°	1.276,83		31,92
5°	1.064,02		26,60
4°	993,11		24,83
3°	922,16		23,05
2°	829,95		20,75
1°	709,36		17,73

Multiple handwritten signatures and initials are present at the bottom of the document, including a large signature on the left and several others on the right.

INDENNITÀ DI TRASPORTO

Ove le imprese non provvedano alla realizzazione degli alloggiamenti di cui all'art. 88 del C.C.N.L. 19 aprile 2010 o non forniscano i necessari mezzi di trasporto, corrisponderanno, a decorrere dal 1° maggio 2013, agli operai ed agli impiegati sia tecnici che amministrativi un contributo spese nelle seguenti misure:

- €. 1,80 fino a 20 Km. (dalla Casa Comunale o delegazione di frazione ove risiede il dipendente fino al cantiere e/o ufficio);

- €. 2,50 oltre 20 Km. (dalla Casa Comunale o delegazione di frazione ove risiede il dipendente fino al cantiere e/o ufficio).

MENSA

Le imprese, nei cantieri con almeno venti dipendenti occupati, in relazione alla ubicazione ed alla durata delle opere da eseguire e del luogo di residenza delle maestranze, provvederanno, ove possibile, affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi o all'allestimento di un servizio mensa nel cantiere.

Ove risulti necessario o ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Il costo dei pasti sarà sopportato nella misura di 3/4 dall'impresa e di 1/4 dal lavoratore.

Per quel che concerne l'apprestamento di mensa nei cantieri disagiati di cui all'art. 88 del vigente C.C.N.L. 19 aprile 2010 si conviene che, qualora della mensa si servano almeno il 50% dei dipendenti, sarà posto a carico del lavoratore un contributo fisso pari a €. 0,80, restando ogni altro incombente a carico dell'impresa.

La composizione del pasto - comprendente, di norma, un primo, un secondo con contorno e frutta - sarà concordata tra impresa e R.S.U..

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta al lavoratore una indennità sostitutiva di €. 3,90, pari a €. 0,4875 per ogni ora di lavoro ordinario.

I predetti importi decorreranno a partire dal 1° maggio 2013.

Le parti rappresentano, infine, la massima disponibilità a discutere in merito alla percorribilità di proposte inerenti politiche per l'integrazione e per il riconoscimento della "carezza di malattia".

Letto, confermato e sottoscritto.

